

A I D

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DIPLOMATI
Viale Glorioso 29, 00153 Roma
Tel.06/5812959 - fax 06/5883282

Al Presidente della V Commissione
permanente del Senato
Sen. Antonio Azzollini
Ai Senatori membri dell'Ufficio di Presidenza
della V Commissione permanente del Senato
Ai Senatori tutti membri della V Commissione
permanente del Senato

Oggetto: Totale contrarietà sull'illegittimo comma 87 art.4 del DDL 2968 di stabilità 2012;
Proposta di corretto comma alternativo con maggiori risparmi.

La scrivente Associazione, storicamente primaria diretta rappresentante degli insegnanti tecnico-pratici (i docenti di laboratorio della scuola sec. sup.), ESPRIME INNANZI TUTTO LA PROPRIA TOTALE CONTRARIETÀ ED INDIGNAZIONE sul comma 87 dell'art.4 dell'Atto indicato in oggetto - che al momento prevede (come chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica) che [vedi rel. illustrativa]

<<gli insegnanti tecnico-pratici in esubero...siano temporaneamente utilizzati come assistenti tecnici>>

Si tratta di una INAUDITA VIOLAZIONE DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DI QUESTI DOCENTI, con rifiuto della loro naturale utilizzazione negli ambiti di insegnamento totalmente affini (che porterebbe inoltre anche CONSISTENTI RISPARMI)

(1) RILIEVI sul comma 87 - RICHIESTA di cancellazione

(a) Con voto ALL'UNANIMITÀ di Camera e Senato, l'art.5 della legge 124/99 ha perequato assolutamente la condizione didattica e giuridica degli insegnanti tecnico-pratici a quella dei docenti di teoria anche quando le due categorie insegnano in compresenza, rendendo i due docenti parimenti titolari ciascuno del proprio ambito di insegnamento ed insieme paritariamente e congiuntamente titolari dell'intera materia scolastica coinsegnata.

La C.M. 28/2000 per la didattica e la valutazione ordinaria e le annuali O.M. sugli esami di Stato hanno correttamente recepito e articolato da allora la norma; la pratica di dodici anni di scuola l'ha suffragata.

(b) Dunque LA RATIO AFFERMATA NEL COMMA 87 PER MOTIVARLO (<<ALLO SCOPO DI EVITARE DUPLICAZIONI DI COMPETENZA tra aree e profili professionali [...]>>) È INESISTENTE!! NON VI POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE <<uplicazioni di competenza tra aree e profili professionali>> tra una categoria (insegnanti tecnico-pratici) che è solo docente ad ogni effetto e condizione giuridica (e quindi ha solo competenza e profilo prof. le docente ed appartiene solo all'area docente) ed un'altra categoria (assistenti tecnici) che è solo non docente ad ogni effetto e condizione giuridica, (e quindi ha solo competenza e profilo prof.le non docente ed appartiene solo all'area non docente)!!

(c) E anche LA "LEGITTIMAZIONE" ADDOTTA [dobbiamo purtroppo presumere dal MIUR] a fondamento della inaudita "utilizzazione" introdotta dal comma 87 [vedi rel. illustrativa] (<<Atteso che sia per l'insegnante tecnico pratico (ITP) che per l'assistente tecnico è previsto il possesso del diploma di scuola [manca "secondaria"- NdR] di secondo grado>>) È TOTALMENTE INSOSTENIBILE:

(c1) da un lato, LA TOTALMENTE DIVERSA STRUTTURALE FUNZIONE SVOLTA [e NON CERTO il casuale e momentaneo (solo dal 2007) eguale titolo di studio (indifendibilmente ancora tenacemente voluto tale per gli insegnanti tecnico-pratici proprio dal MPI/MIUR, contro le leggi e i CCNL di un trentennio!!)] È EVIDENTEMENTE L'UNICA DISCRIMINANTE GIURIDICA DI MERITO : e la funzione svolta è tra le condizioni giuridiche indisponibili per una reformatio in pejus (o...in alter: infatti non ci pare venga, ad es., ipotizzato di utilizzare un docente soprannumerario con laurea economica o giuridica nei compiti di un DGSA!! O un domani un eventuale giudice in soprannumero come cancelliere capo...): in realtà

in tutte le norme di utilizzo di soprannumerari IL PRINCIPIO GENERALE ORDINARIO è che il passaggio su altro posto o cattedra può essere disposto/proposto se per l'accesso è richiesto LO STESSO TITOLO DI STUDIO MA VERSO PARI (O SUPERIORE!) FUNZIONE O MANSIONE

(specie laddove sia direttamente possibile!!) che rimane il riferimento dirimente e preliminare:

(c2) dall'altro lato, PROPRIO L'ADOZIONE DELLO STRUMENTO LEGISLATIVO CONFERMA CHE LA PREVISIONE RECATA DAL **COMMA 87 VA CONTRO LA NORMATIVA ATTUALE SULLE UTILIZZAZIONI**, che sono materia contrattuale: violandone i più elementari criteri, il MIUR ed il MEF introducono anche una gravissima modifica della stessa condizione giuridica degli insegnanti tecnico-pratici, ORA UNICI DOCENTI CHE SAREBBERO UTILIZZABILI D'UFFICIO COME NON DOCENTI!! [Con ciò superando enormemente per gravità la "curvatura" introdotta per gli INIDONEI: per i quali da una parte, essendo ormai impossibilitati ad insegnare, è immaginabile che vengano proposte soluzioni non docenti (ma almeno in prima battuta e ovunque possibile il livello di inquadramento andrebbe salvaguardato); e dall'altra, viene comunque prevista un'assegnazione a domanda!]

(d) Peraltro, anche l'insieme dei testi rivela ed esprime – spiace davvero doverlo dire! – un generale atteggiamento di denigrazione (certamente involontario, derivante dalla totale disistima trentennalmente verificata in MPI/MIUR nei riguardi della cultura del fare della quale siamo i portatori nella scuola) verso gli insegnanti tecnico-pratici (svilimento che qui rileva annotare per comprendere cosa muova a un provvedimento così mortificante per la nostra funzione):

(d1) nella relazione tecnica si dice: << ...si tratta di personale non laureato, con titoli di studio tali da richiedere un corso di formazione a supporto del passaggio dalla classe di concorso attualmente ricoperta a quella che ricopriranno [sic] a seguito della riforma delle classi medesime. >> - al netto di una sperabile maggior correttezza fraseologica in coloro che tanto valorizzano le lettere rispetto all'operatività, ABBIAMO SOTTOLINEATO NEL TESTO DUE FALSITÀ: la prima parziale, perché risulterebbe (il MIUR dia i dati) che il 32% degli insegnanti tecnico-pratici è in possesso di laurea (e presumibilmente in misura ancora maggiore proprio i più giovani oggi in esubero) [e dunque molti di tali soprannumerari potrebbero ben essere ricollocati deplano in cattedre scoperte di materie teoriche prevedenti come titoli di accesso la laurea]; la seconda totale (non sappiamo se da errore o da intenzionalità), perché è proprio il MIUR ad aver esplicitamente riconosciuto (in occasione della prima attuazione del comma 4 dell'art.2 della Legge124/99 che introduce l'obbligo di idoneità per l'insegnamento) che PER I DOCENTI GIÀ IN RUOLO PER UNA DATA DISCIPLINA DEVE INTENDERSI ACQUISITA L'IDONEITÀ RICHIESTA E DA CONSEGUIRE PER I NUOVI ASSUNTI – se ne deduce che, anche per il MIUR,

se le nuove classi di concorso resteranno suddivise in due tabelle (A teoria, C laboratori) nessun docente "in ruolo" dovrà fare "corsi di formazione" per passare nelle nuove classi (al più un "corso di aggiornamento e qualificazione" come recita l'art.482 del T.U. sulle Norme per l'istruzione, DLGs 297/94, in caso di modifiche di ordinamento: ma ciò varrebbe anche per docenti laureati!);

se invece il MIUR optasse per unica classe di concorso "teorico-pratica" riconglobante l'insegnamento di laboratorio e quello di teoria unificando le attuali due figure docenti, allora forse sì: MA IN TAL CASO ANCHE IL TEORICO DOVREBBE FARE UN CORSO DI PRATICA PER ACQUISIRE TALI COMPETENZE! e dunque perché attribuire al titolo di studio (ancora!!) posseduto invece che alle competenze acquisite la necessità di un corso??

(d2) Inoltre segnaliamo l'ulteriore svilimento della categoria che continua a passare sottilmente anche per la gratuita identificazione tramite l'acronimo "ITP", termine che abbiamo più volte segnalato essere inesistente nelle leggi e discriminante rispetto alla GENERALE DIZIONE DOCENTE che ci compete: dopo la legge 124/99 per l' "insegnante di materie tecnico-teoriche" ci si è giustamente ben guardati dall'introdurre nei testi un analogo acronimo ("ITT") che pure nelle scuole è in uso, pur limitatamente, da 40 anni.

Per tutto quanto esposto chiediamo la soppressione dell'attuale testo del comma 87 dell'aert.4.

2) PROPOSTA di sostituzione con corretta previsione recante MAGGIORI RISPARMI.

Consapevoli dell'importanza del rispetto dei volumi finanziari già definiti nella manovra di stabilità, da un lato, e praticando (ma correttamente!) il percorso indicato nel comma 87, AVANZIAMO UNA SEMPLICISSIMA CONTROPROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO che, oltre a risolvere positivamente e del tutto difendibilmente la questione della ricollocazione dei docenti tecnico-pratici soprannumerari, PERMETTE UN ULTERIORE RISPARMIO PARI AD OLTRE UN TERZO DI QUELLO PREVISTO CON IL COMMA 87.

COMMA SOSTITUTIVO DELL'ATTUALE COMMA 87:

<< 87. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in presenza con i predetti docenti soprannumerari; su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero. >>

(a) Tale soluzione costituisce assolutamente l'impostazione più lineare e rispettosa delle competenze dei due docenti compresenti: se il docente tecnico-pratico può rappresentare e valutare da solo l'intera materia scolastica coinsegnata nel consiglio di classe, negli scrutini e negli esami di stato è ovvio che possa anche potenzialmente insegnarla tout-court, a prescindere dalla diversità del titolo di studio di accesso: che ciò fosse possibile lo diceva implicitamente già nel 1999 l'O.M.53 sui corsi abilitanti, che prescriveva per i due docenti compresenti anche una completa conoscenza dell'insegnamento impartito dal docente compresente; che ciò sia scontato dopo la legge 124/99 ed i provvedimenti applicativi citati lo si deduce per converso: se tale competenza docente non fosse riconosciuta all'insegnante tecnico-pratico, sarebbe stato assolutamente illegittimo attribuire ad esso valutazione e rappresentanza per l'intera materia e tutti gli atti compiuti in tal senso negli ultimi 12 anni sarebbero invalidi.

(b) Peraltro il regolamento sulle nuove classi di concorso – che in prima applicazione in merito della L.124/99 non potrà non dichiarare la primaria affinità tra insegnamenti tecnico-pratici e insegnamenti tecnico/scientifico-teorici impartiti in presenza tra loro, nonché prevedere il titolo di laurea per tutti i nuovi accessi compresi ovviamente quelli ad insegnamenti tecnico-pratici – è fermo da due anni; mentre l'art. 479 del T.U. recita tuttora: << ...il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità', purche' sia provvisto del prescritto titolo di studio...>>

L'uso dell'intervento legislativo può essere dunque opportuno per superare le distinte previsioni difformi ancora oggi in essere.

(c) Il risparmio derivante dal comma 87 come da noi riformulato è di oltre un terzo superiore a quello discendente dal comma originario (e precisamente pari a circa 86,754 milioni di euro), in linea col costo per lo Stato di oltre un terzo superiore di un docente laureato della scuola secondaria sup. rispetto al costo di un assistente tecnico supplente.

Per tutto quanto esposto CHIEDIAMO LA PRESENTAZIONE COME EMENDAMENTO DEL NUOVO TESTO DA NOI QUI PROPOSTO PER IL COMMA 87 dell'aert.4, restando a disposizione per la relativa relazione illustrativa.

Grati dell'attenzione e dello sperato intervento, inviamo vivi e distinti saluti

Roma, 24/10/2011

Prof. Paolo Grillo

Segretario generale AID

(366/1095646 – 393/2151927 - pgrillo@mclink.it)

P.S. A richiesta si forniranno i testi citati, che non si allegano per non appesantire ulteriormente il presente contributo.